

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4519**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(D'ALEMA)

**dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(LETTA)

**e dal Ministro della sanità**

(BINDI)

*(V. Stampato Camera n. 6761)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 marzo 2000*

—————

Conversione in legge del decreto-legge 14 febbraio 2000,  
n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni  
sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari

—————

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, recante disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 14 febbraio 2000, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio 2000.*

**Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che, in base alla normativa vigente, la S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari è stata posta in amministrazione straordinaria e che la continuazione dell'esercizio di impresa per la stessa società è stata prorogata fino al 14 febbraio 2000;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente l'autorizzazione predetta alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari, al fine di assicurare continuità alle particolari prestazioni sanitarie svolte dalla medesima società;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. «Case di cura riunite» di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è differito al 14 maggio 2000.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2000.

CIAMPI

D'ALEMA – LETTA – BINDI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO